



FSI-USAE

Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della
confederazione USAE

ROMA(00155) viale E.Franceschini n. 73

Tel 06.42013957 Fax 06.42003671

www.fsinazionale.it

Circolare n. 28 del 2020

Carissimi,

come preannunciato e relazionato nella circolare n. 26, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ciò detto andiamo ad approfondire quelle che sono le misure approvate partendo proprio da quegli articoli che riguardano Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti).

Con detto articolo si stabilisce che **i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che durante il mese di marzo sono rimasti a lavorare in aziende e uffici, loro ordinarie sedi di lavoro** (gli impossibilitati al lavoro agile), se in possesso di un reddito complessivo che non supera i 40 mila euro, **hanno diritto a ricevere un bonus in busta paga, esentasse, dell'importo di 100 euro**, da rapportare eventualmente al numero di giorni di lavoro svolti nel mese di marzo (circa 4 euro al giorno: poco meno per la settimana lunga, poco più per quella corta).

Destinatari del bonus sono i titolari di redditi di lavoro dipendente, sia del settore privato sia di quello pubblico. Si tratta, in particolare, soltanto dei lavoratori titolari di contratto di lavoro subordinato. Non rileva, invece, il

tipo di assunzione, cioè se il contratto è a termine oppure a tempo indeterminato e neppure se preveda un'occupazione a tempo pieno o a tempo parziale (il bonus, infatti, non sembra soggetto a riduzione in presenza di occupazione a part-time).

La principale condizione è il possesso di un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro, senza precisazione, però, dell'anno da prendere a riferimento per la verifica della condizione.

Può essere, ad esempio, lo scorso anno 2019 oppure quello in corso (che sembra l'opzione più convincente, per il fatto che è previsto che l'attribuzione del bonus avvenga «comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di congruaggio di fine anno», epoca in cui sarà noto il reddito complessivo dei lavoratori). A questa condizione di reddito, il lavoratore ha diritto al bonus per l'occupazione svolta nel corso del mese di marzo: altra condizione, pertanto, è la presenza di rapporto di lavoro dipendente nel corso del mese di marzo a partire da qualunque data, per qualunque durata e anche se chiuso prima della fine del mese.

Il premio è di tipo economico: un bonus in busta paga dell'importo di 100 euro in relazione «ai giorni di lavoro nella propria sede di lavoro» durante il mese di marzo.

L'importo pieno spetta se, per tutto il mese, il dipendente ha lavorato in azienda o in ufficio; altrimenti è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro sempre nel mese di marzo.

Sono fuori dall'incentivo i lavoratori che hanno convertito il proprio lavoro nella modalità smart working, per loro iniziativa o del datore di lavoro. Nel calcolo dell'importo, inoltre, va tenuto conto di eventuali periodi di malattia e/o di ferie (che danno diritto al bonus) e/o anche di chiusura dell'attività e/o di assenze ingiustificate (che non danno diritto al bonus).

Il bonus è erogato direttamente in busta paga dal datore di lavoro. È esentasse e non concorre alla formazione del reddito, per cui non incide neanche ai fini del calcolo dell'Isee. Per quanto riguarda l'erogazione, questa è a cura dei datori di lavoro «sostituti d'imposta» (il che esclude dal novero dei beneficiari i lavoratori domestici, in quanto dipendenti da datori di lavoro che non sono sostituti d'imposta), che lo devono riconoscere in via automatica (quindi i lavoratori non devono farne richiesta). Il riconoscimento, stabilisce ancora il decreto, deve avvenire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di congruaggio di fine anno,

recuperando l'importo erogato in compensazione con tasse e contributi da versare a fisco e enti previdenziali.

Un tanto a chiarimento delle numerose domande che già da ieri erano poste sull'argomento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
F.to Adamo Bonazzi